

## La illusione della prededuzione \*

SOMMARIO: 1. La nuova disciplina dei finanziamenti delle imprese in crisi. — 2. Uno sguardo d'insieme alle questioni sollevate dall'art. 182-*quater* l. fall. — 3. Se la prededuzione sia una tutela effettiva o illusoria del finanziamento della impresa in crisi. — 4. La disciplina attuale della prededuzione nel fallimento. — 5. La omogeneità della disciplina applicabile ai crediti prededucibili "anteriori" o "successivi" al fallimento. — 6. Crediti da finanziamento delle imprese in crisi e verifica del passivo. — 7. I crediti da finanziamento "non contestati". — 8. I crediti di massa verificati e ammessi al passivo, e quelli "non contestati". — 9. La graduazione dei crediti di massa. — 10. La graduazione tra crediti prededucibili e il piano di riparto finale. — 11. I riparti parziali per i crediti prededucibili. — 12. I dubbi e i limiti della graduazione dei crediti prededucibili. — 13. I crediti per rimborso di finanziamenti si presentano come crediti chirografari. — 14. L'ipotesi della prededuzione nel concordato e negli accordi di ristrutturazione.

1. *La nuova disciplina dei finanziamenti delle imprese in crisi.* — La introduzione nella legge fallimentare dell'art. 182-*quater*, ad opera del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. nella l. 30 luglio 2010, n. 122 <sup>(1)</sup> che, stando al titolo ad esso attribuito, contiene "disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti", ci consente di approfondire l'istituto della prededuzione nelle procedure concorsuali, così come risulta rimodellato dalla recente riforma <sup>(2)</sup>.

(\*) Questo scritto è destinato agli Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger

<sup>(1)</sup> Sulla nuova norma v. P. VALENZISE, in *La legge fallimentare dopo la riforma*, a c. di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, tomo III, Torino, Giappichelli, 2010, 2357; A. NIGRO, *Manovra economica e legge fallimentare*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 2010, 123; BONFATTI, *Le procedure di composizione negoziata delle crisi di impresa: opportunità e responsabilità*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) 12 ottobre 2010, doc. n. 214/2010, 25 e 26; STANGHELLINI, *Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, in *Fallimento*, 2010, 1346 ss.; FABIANI, *L'ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in *Fallimento*, 2010, 898; LO CASCIO, *Finanziamenti alle imprese in crisi: nuove garanzie alle banche*, in *Corr. giur.*, 2010, 1265 ss.; RACUGNO, in *Trattato di diritto fallimentare*, dir. da V. Buonocore, vol. III, Padova, Cedam, 2011, 603 ss.; S. AMBROSINI, in *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, in *Comm. dir.* da A. Jorio e M. Fabiani, Bologna, Zanichelli, 2010, 1168 ss.; N. ABRIANI, *I finanziamenti dei soci alle imprese in crisi alla luce del nuovo art. 182-*quater* l. fall.: dal *sous-sol* della postergazione all'attico della prededuzione?*, in corso di pubblicazione in *Riv. dir. impr.*, 2010, n. 5.

<sup>(2)</sup> Sull'art. 111 l. fall. prima della riforma v. per tutti M. VASELLI, *I debiti della massa nel fallimento*, Padova, Cedam, 1951; A. VITALE, *I debiti della massa nel fallimento. Individuazione della fattispecie*, Milano, Giuffrè, 1975; G. ALESSI, *I debiti della massa nelle*

L'art. 182-*quater*, oggi, prevede che

a) sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 l. fall., i crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari *in esecuzione* di un concordato preventivo, ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;

b) sono "*parificati ai prededucibili*", i crediti da finanziamenti effettuati da banche ed intermediari *in funzione della presentazione della domanda* di ammissione al concordato preventivo, o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti nel piano di cui all'art. 160, o dall'accordo di ristrutturazione, e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo<sup>(3)</sup>, ovvero l'accordo sia omologato;

c) la prededuzione, poi, — in deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* c.c. primo comma — si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare;

d) sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-*bis*, primo comma, purché ciò sia disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero l'accordo sia omologato.

I crediti erogati da banche e società finanziarie in funzione della presentazione delle domande di concordato o di ristrutturazione (co. 2), i finanziamenti dei soci (co. 3), e i compensi del professionista (co. 4) non danno diritto di voto, e sono esclusi dal computo delle maggioranze per la approvazione del concordato e dal computo della percentuale dei crediti oggetto dell'accordo di ristrutturazione.

2. *Uno sguardo d'insieme alle questioni sollevate dall'art. 182-*quater* l. fall.* — Numerose e complesse questioni la norma solleva già sul piano letterale. Per fare qualche esempio: che differenza c'è tra "essere" prededucibili, ed "essere parificato" ai prededucibili? Quest'ultima formula la legge usa per i crediti da finanziamenti erogati in funzione *della presentazione della domanda* di concordato o di omologazione dell'accordo. Probabilmente nessuna differenza; eppure il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per quei

*procedure concorsuali*; F. DEL VECCHIO, *Le spese e gli interessi nel fallimento*, Milano, Giuffrè, 1969; G. BOZZA, G. SCHIAVON, *L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione*, Milano, Giuffrè, 1992; M. MONTANARI, *I procedimenti di liquidazione e di ripartizione dell'attivo*, Padova, Cedam, 1995; A. BONSIGNORI, *Liquidazione dell'attivo*, in *Commentario Scialoja-Branca Legge fallimentare*, a c. di F. Bricola, F. Galgano, G. Santini, Bologna-Roma, Zanichelli, 1976 sub art. 111, 224, 234; E. MARINUCCI, *I crediti prededucibili nel fallimento*, Padova, Cedam, 1998.

<sup>(3)</sup> Sulla ipotesi di diniego della dichiarazione di prededucibilità v. P. VALENZISE, (nt. 1), 2340.

guardo  
one sia  
ciplina  
pplica-  
diti da  
diti da  
assivo,  
iazione  
crediti  
— 13.  
— 14.

— La  
el d.l.  
22<sup>(1)</sup>  
ma di  
rdi di  
della  
lellato

l., a c. di  
. NIGRO,  
FATTI, *Le  
bilità, in  
ti-ponte  
ip-grade  
date, in  
zie alle  
ir. da V.  
nentare.  
rio e M.  
imprese  
ico della*

a massa  
i. Indivi-  
sa nelle

finanziamenti “in funzione della presentazione della domanda” prevedeva, come per le altre ipotesi, che i relativi crediti fossero semplicemente “prededucibili”, senza nulla aggiungere. Solo la legge di conversione (l. 30 luglio 2010, n. 122) ha modificato la qualifica di questi crediti, da “prededucibili” a “parificati ai prededucibili”. È come se il legislatore, con la sottile correzione terminologica, abbia voluto dire che i crediti per finanziamenti erogati “in funzione”, e quindi “prima”, dell’avvio della procedura, o non hanno la natura vera e propria di debiti di massa, o che essi godono di una prededucibilità “inferiore” a quella riconosciuta agli altri finanziamenti; una prededucibilità, che prende vita solo a condizione che essi siano previsti nel piano, e che il tribunale li riconosca come tali nel provvedimento di apertura del concordato, o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Ma l’uguaglianza della disciplina applicabile alle due categorie, sino a prova contraria, esonera dal ricercare le ragioni — se ve ne sono — della distinzione.

Altre delicate e gravi questioni, e non di ordine letterale, la norma solleva quando attribuisce il rango di prededucibile anche al credito del socio per finanziamenti effettuati, verosimilmente, in esecuzione o in funzione di procedure di concordato e di ristrutturazione. Non è chiaro se la prededuzione si applichi ai finanziamenti dei soci effettuati prima o dopo l’inizio della procedura concorsuale (\*). Tale previsione ha comunque fatto andare in fibrillazione tutta la faticosa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sulla postergazione dei finanziamenti dei soci, sorta dopo la riforma del diritto societario del 2003, dimostrando che è proprio vero che due righe del legislatore bastano a mandare al macero intere biblioteche.

Così pure, la espressa previsione della prededuzione per il compenso del professionista incaricato di stendere la relazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano concordatario, o sulla attuabilità dell’accordo di ristrutturazione, sembrerebbe influire sul dibattito più ampio della prededucibilità delle altre obbligazioni preconcordatizie (5).

3. *Se la prededuzione sia una tutela effettiva o illusoria del finanziamento della impresa in crisi.* — Lasciando da parte questi argomenti, la

(\*) Sul punto, per una interpretazione estensiva, v. S. BONFATTI, (nt. 1), 14.

(5) V. A. CARRATTA, in *La procedura fallimentare*, in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, dir. e coord. da U. Apice, vol. II, Torino, Giappichelli, 2010, 412, il quale sostiene che la scelta del legislatore di inserire tra i crediti prededucibili anche quelli maturati in un precedente concordato preventivo, poi sfociato in fallimento, fa sorgere qualche dubbio di “ragionevolezza” e quindi di conformità all’art. 3 Cost. V. pure S. BONFATTI, (nt. 1), 24: la prededuzione non è esclusa a priori, ma è subordinata al giudizio valutativo di effettiva funzionalità all’ammissione della procedura, previsto dall’art. 111 co. 2 l. fall. In particolare il problema si è posto per il compenso dell’avvocato che assiste l’imprenditore, per il quale recentemente, nella giurisprudenza di merito, è stata fatta una distinzione tra concordato ammesso e concordato non ammesso.

nostra attenzione si deve concentrare sul tema specifico della prededuzione, che la nuova norma introduce con evidente larghezza e favore.

La mia impressione è che il legislatore, per raggiungere un obiettivo pratico (favorire il finanziamento delle procedure di salvataggio, con la garanzia del rimborso tempestivo in caso di loro insuccesso), così come era in precedenza già avvenuto con la previsione all'interno del terzo comma dell'art. 67 l. fall di un caso di esonero specifico da revocatoria, abbia utilizzato un istituto — come quello della prededuzione — di cui non conosceva la esatta portata. Con la conseguenza che quell'obiettivo rischia di restare inattuato. Il legislatore vuole favorire il finanziamento con la prededuzione, ma nessuno si offenderà se scrivo che il legislatore non sa esattamente che cosa è la prededuzione; e non sapendo quale meccanismo complicato, e, a mio avviso, quasi infernale, la prededuzione oggi in sé nasconde, il favore legislativo per il finanziamento delle imprese in crisi, in questo campo, può risultare puramente illusorio.

Di fronte a questa situazione, è necessario non solo approfondire scientificamente tutte le questioni che la nuova norma solleva, ma anche avvertire i giudici, le banche, i soci delle società, che la nuova disciplina cela molte insidie, e che il finanziamento delle imprese in crisi resta, nonostante le riforme, una operazione altamente rischiosa.

4. *La disciplina attuale della prededuzione nel fallimento.* — In linea generale, la prededuzione è oggi disciplinata dalla legge fallimentare riformata<sup>(6)</sup> secondo le seguenti linee fondamentali.

L'art. 111 stabilisce l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, e al primo posto colloca il pagamento dei crediti prededucibili.

Al secondo comma, la norma precisa che sono considerati crediti prededucibili quelli a) così qualificati da una specifica disposizione di legge e b) quelli sorti *in occasione o in funzione* delle procedure concorsuali.

Si noti, sin da ora, che la norma contiene un riferimento non al fallimento, ma alle procedure concorsuali in genere, il che avrebbe consentito, anche indipendentemente dalla recente riforma, di attribuire in via inter-

(6) V. A. CARRATTA, (nt. 5), 411 ss.; L. GUGLIELUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2011, 254; A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare*, V ed., Padova, Cedam, 2009, 666 e 673; A. SILVESTRINI, *sub art. 111 l. fall.*, in *La legge fallimentare dopo la riforma*, tomo II, a c. di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, Torino, Giappichelli, 2010, 1551 ss.; A. COPPOLA, *sub art. 111 bis*, in *La legge fallimentare dopo la riforma*, cit., 1562 ss.; A. RUGGIERO, *sub art. 111 e 111 bis l. fall.*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, dir. da A. Jorio e coord. da M. Fabiani, t. II, Bologna, 2007, 1832 ss.; G. PELLEGRINO, in *La procedura fallimentare*, dir. e coord. da U. Apice, vol. II, Torino, Giappichelli, 2010, 72 ss.; M. FABIANI, *Contratto e processo nel concordato fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2009, 146, nt. 100; E. FORGILLO, *La ripartizione dell'attivo*, in *Fallimento e concordati*, a c. di P. Celentano e E. Forgillo, Torino, Giappichelli, 2008, 956 ss.

pretativa la preferenza della prededuzione anche ai crediti per rimborso di finanziamenti sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo. Sarebbero però restati al di fuori della prededuzione i finanziamenti effettuati in occasione o in funzione degli accordi di ristrutturazione, ai quali si tende a negare la natura di procedure concorsuali in senso stretto <sup>(7)</sup>

Tali crediti sono soddisfatti "con preferenza" ai sensi del primo comma n. 1. Ma che significa esattamente "con preferenza"?

L'art. 111-bis della legge, a proposito della "preferenza" riservata ai crediti prededucibili, stabilisce che

a) i crediti prededucibili devono essere accertati con il procedimento di verifica dello stato passivo.

b) Non devono essere accertati i crediti non contestati <sup>(8)</sup> per collocazione e ammontare, anche (*rectius*: soprattutto) se sorti durante l'esercizio provvisorio, e quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi di soggetti nominati *ex art. 25*. In quest'ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26.

c) I crediti prededucibili vanno soddisfatti tenuto conto delle rispettive cause di prelazione (un esempio testuale di prelazione per un credito prededucibile si trova nell'art. 80 co. 4 l. fall., dove è previsto che il credito per l'indennizzo dovuto per il recesso dal contratto di locazione di immobili è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'art. 111 *con il privilegio dell'art. 2764 c.c.*).

d) Se l'attivo è insufficiente (art. 111 u.co.), la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

e) i crediti prededucibili non prevalgono rispetto ai crediti garantiti da pegno o da ipoteca.

f) I crediti prededucibili "sorti nel corso del fallimento", che sono liquidi esigibili e non contestati per collocazione ed ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti <sup>(9)</sup>.

<sup>(7)</sup> V. sul punto S. BONFATTI, (nt. 1), 17 ss.

<sup>(8)</sup> Sulla legittimazione alla contestazione dei crediti di massa v. G. LIMITONE, in *Commento sub art. 111-bis*, in *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. FERRO, Padova, Cedam, 2007, 884 e V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, Utet, 2006, 269.

<sup>(9)</sup> L'avverbio "presumibilmente" ricalca il contenuto del par. 61 della legge tedesca sulla insolvenza (*Insolvenzordnung* del 5 ottobre 1994, sulla quale v. L. GUGLIELMUCCI, *La legge tedesca sulla insolvenza*, Milano, Giuffrè, 2000 65), il quale stabilisce che se una obbligazione assunta dal curatore non può essere interamente adempiuta con l'attivo della procedura, il curatore è responsabile dei danni cagionati ai creditori della massa, salvo che, all'atto della assunzione della obbligazione, non potesse prevedere che l'attivo non sarebbe stato sufficiente all'adempimento. V. pure, tra gli altri, F. DEL VECCHIO, (nt. 2), 172.

Anche dopo la riforma si può discutere se la parte non soddisfatta del debito prededucibile sopravviva alla chiusura del fallimento come passività del patrimonio del fallito (v. E. MARINUCCI, (nt. 2), 12 e *ivi* nota 7; F. DEL VECCHIO, (nt. 2), 173).

g) Il pagamento deve essere *autorizzato* dal comitato dei creditori, ovvero dal giudice delegato <sup>(10)</sup>.

h) I crediti prededucibili producono interessi (art. 111 co. 3) <sup>(11)</sup>.

Accanto a queste disposizioni generali, che hanno carattere innovativo rispetto al sistema previgente, ma che recepiscono tendenze interpretative già seguite prima della riforma, abbiamo, in ordine sparso nella legge fallimentare, altre norme che prevedono espressamente crediti prededucibili. Le principali sono: l'art. 104 co. 8, il quale prevede che i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111 primo comma n. 1, numerose altre norme in tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, quando prevedono che il curatore subentri nel contratto "in luogo del fallito". Si vedano, a tale proposito, per la vendita, gli artt. 72 co. 1 e 72-ter; per la vendita con riserva di proprietà, l'art. 73, che prevede che il curatore paghi *immediatamente* il prezzo del contratto; per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'art. 74, che prevede che il curatore paghi *integralmente* il prezzo, anche delle consegne già avvenute, o dei servizi già erogati (esempio *ante litteram* di credito di massa anteriore al fallimento). Inoltre: in caso di fallimento del mandante (art. 78 co. 3), se il curatore subentra nel contratto, il credito del mandatario "è trattato a norma dell'art. 111 primo comma n. 1 per l'attività compiuta dopo il fallimento". In caso di scioglimento del contratto di affitto di azienda (art. 79) "l'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'art. 111 n. 1". Il credito per l'indennizzo dovuto dal curatore del locatore per il recesso dal contratto (art. 80), come già si è visto, è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'art. 111 n. 1, "con il privilegio dell'art. 2764 del codice civile". L'art. 81, per il contratto di appalto, prevede la prosecuzione del rapporto con prestazione di "idonee garanzie" (evidentemente anche per l'adempimento tempestivo delle obbligazioni scaturenti dalla prosecuzione); l'art. 82, in caso di prosecuzione del contratto di assicurazione, stabilisce che il credito dell'assicuratore deve essere *soddisfatto integralmente*, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento (altro esempio di credito prededucibile ma anteriore al fallimento). Va inoltre ricordata la previsione dell'art. 42 l. fall.: sono compresi nel fallimento i beni "sopravvenuti" dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni

<sup>(10)</sup> Sulla alternativa G. LIMITONE, *Commento sub art. 111-bis*, in *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Agg., Padova, Cedam, 2008, p. 231; ZANICHELLI, (nt. 8), 325.

<sup>(11)</sup> La decorrenza di interessi durante il corso della procedura dovrebbe consigliare *best practices*, con il pagamento, da parte del curatore, dei crediti prededucibili quanto più sollecitamente possibile: c. R. VIVALDI, *La ripartizione dell'attivo*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, dir. da L. Ghia, C. Piccininni e F. Severini, vol. III, Torino, Giappichelli, 2010, 253 ss.

medesimi (sulla rilevanza di questa norma per il problema della eventuale preduzione V. A. BONSIGNORI, p. 235 ss. (v. *infra* p. 10/1).

5. *La omogeneità della disciplina applicabile ai crediti prededucibili "anteriori" o "successivi" al fallimento.* — L'art. 51 della legge fallimentare estende il divieto di azioni esecutive e cautelari anche per i crediti "maturati durante il fallimento", espressione quest'ultima che non coincide con quella usata dall'art. 111 u.co., per la definizione dei crediti prededucibili, giacché possono esistere — come si è visto — crediti prededucibili il cui titolo è sorto anche prima del fallimento. Ma la formula letterale usata dall'art. 51 non può portare al risultato — assolutamente ingiustificabile — di affermare che i crediti prededucibili anteriori al fallimento (che in definitiva sono quelli più rischiosi, e meno controllabili) possano essere realizzati con azioni esecutive o cautelari, e quelli successivi no; motivo per cui bisogna convenire che i crediti "maturati durante il fallimento", di cui parla l'art. 51, siano tutti i crediti prededucibili di cui parlano gli art. 111 e 111-bis.

Ad analoga conclusione deve giungersi per la interpretazione della formula dell'art. 111-bis co. 3, il quale prevede la possibilità di pagamento fuori del riparto (solo) per i crediti prededucibili "sorti nel corso del fallimento". Anche qui una interpretazione letterale rigorosa porterebbe a negare la possibilità di un pagamento immediato dei crediti prededucibili anteriori al fallimento<sup>(12)</sup> e, per quello che a noi interessa, del rimborso dei finanziamenti delle imprese in crisi, di cui si occupa l'art. 182-quater, trattandosi, dal punto di vista letterale, di crediti sorti, non solo prima del fallimento, ma anche prima della procedura di concordato o dell'accordo di ristrutturazione.

Tuttavia, sia per l'art. 111 co. 3, sia per l'art. 51 l. fall., si può sostenere una interpretazione unificante e liberale, e convenire che le espressioni crediti prededucibili "maturati" o "sorti" "durante" o "nel corso del fallimento", non si riferiscono ad una sottocategoria all'interno della classe dei debiti di massa, ma a *tutti* i crediti di tale specie.

6. *Crediti da finanziamento delle imprese in crisi e verifica del passivo.* — I crediti da finanziamento delle imprese in crisi (o meglio: il loro rimborso), di cui si occupa il nuovo art. 182-quater l. fall., dovrebbero innanzitutto rientrare nella categoria dei crediti prededucibili "così qualificati da una specifica disposizione di legge" (art. 111 u. co.). Essi inoltre meritano l'inserimento nella categoria anche perché si tratta di crediti sorti "in occasione" o "in funzione" delle procedure concorsuali.

<sup>(12)</sup> In tal senso L. GUGLIELMUCCI, (nt. 6), 254; A. NIGRO-D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, Zanichelli, 2009, 249 ss.; A. COPPOLA, (nt. 6), 1567.

Detto questo, la prima questione che sorge è se essi siano assoggettati al procedimento di verifica e, in caso affermativo, quali siano i poteri del curatore e del giudice delegato rispetto al loro riconoscimento.

I crediti derivanti da finanziamenti, effettuati *in funzione della presentazione della domanda* di concordato o dell'accordo di ristrutturazione, e i crediti del *professionista incaricato di redigere la relazione*, devono, come si è visto, essere riconosciuti come tali nel provvedimento del tribunale che ammette il concordato, o omologa l'accordo.

La domanda che ci dobbiamo porre è se il riconoscimento del tribunale — nel provvedimento di ammissione o di omologazione — impedisca al curatore e al giudice delegato del successivo fallimento, nella verifica del passivo, di avanzare dubbi (che, per la verità, allo stato non si riesce a prevedere quali possano essere) sul loro rango di crediti prededucibili e sul loro ammontare; se, al limite, il riconoscimento del tribunale in sede di concordato o accordi di ristrutturazione, non renda in qualche modo superflua la loro verifica<sup>(13)</sup>; e se, infine l'accertamento del tribunale sopravviva alla mancata omologazione o alla interruzione dell'*iter* della procedura<sup>(14)</sup>. Viceversa, gli altri crediti da finanziamento (quelli effettuati *in esecuzione* del concordato o dell'accordo di ristrutturazione, e quelli effettuati *dai soci*) non si affacciano sulla scena del successivo fallimento con un provvedimento che, ancorché sommario, ne riconosca la natura particolare e l'importo; e così confluiscono nella verifica fallimentare senza un viatico particolare; il che li espone più degli altri al rischio di contestazioni, che — visto il clima di prevenzione, se non di sospetto che, più o meno legittimamente, regna attorno a tutte le lesioni della *par condicio creditorum* — non è difficile prevedere.

Vero è che, perlomeno per il concordato preventivo, questa seconda sottocategoria di crediti prededucibili, se i finanziamenti sono effettuati dopo la apertura della procedura, in qualche maniera deve essere portata a conoscenza, o addirittura autorizzato<sup>(15)</sup> dagli organi della procedura. All'interno del fallimento la situazione è diversa: alcuni crediti di massa possono partecipare al riparto senza passare attraverso la verifica, perché essi sorgono sulla base di atti del curatore e provvedimenti del giudice delegato che li rendono "titolati"<sup>(16)</sup>. Ma ciò non può valere per i crediti previsti dall'art. 182-*quater*, che sorgono fuori del fallimento.

Conclusione: i crediti prededucibili previsti dall'art. 182-*quater*, in caso di fallimento, sono sottoposti alla verifica del passivo.

---

<sup>(13)</sup> In generale, sul valore, nel fallimento, del preesistente riconoscimento accordato al credito nel provvedimento di ammissione al concordato v. P. VALENZISE, (nt. 1), 2343 e L. STANGHELLINI, (nt. 1), 1356.

<sup>(14)</sup> L. STANGHELLINI, (nt. 1), 1358.

<sup>(15)</sup> S. BONFATTI, (nt. 1), 21 ss.

<sup>(16)</sup> M. MONTANARI, (nt. 2), 462.



7. *I crediti da finanziamento "non contestati"*. — I crediti da finanziamento delle imprese in crisi potrebbero sfuggire alla verifica fallimentare qualora ad essi si riconosca la qualifica di crediti "non contestati per collocazione ad ammontare". Ma ciò è difficile che accada sul piano pratico. Non si dimentichi, infatti, che nel fallimento vi può sicuramente essere la disponibilità a riconoscere a taluni crediti di massa la qualifica di "non contestati", ma ciò è reso possibile, come già si è detto, dal fatto che tutti, o quasi, i crediti di cui si discute nascono all'interno della procedura stessa, con la conseguenza che gli organi del fallimento, conoscendo la storia della obbligazione di cui si discute, non dovrebbero fare ostruzionismo a riconoscere come prededucibili i crediti per atti di amministrazione e gestione decisi dal curatore, o autorizzati dal giudice delegato o dal comitato dei creditori.

I crediti, viceversa, per il rimborso di finanziamenti erogati nel corso del concordato preventivo, o per la attuazione dell'accordo di ristrutturazione, sono crediti per così dire *esterni* al fallimento e, taluni di essi, addirittura esterni al concordato o all'accordo. Se il curatore è un professionista diverso dal commissario giudiziale, e se la prededucazione assorbe parte significativa dell'attivo da distribuire, o è riconosciuta a crediti di significativo importo, sarà inevitabile che, anche senza una vera e propria "contestazione", i crediti da finanziamento siano comunque avviati alla verifica fallimentare, con la possibilità di una loro contestazione "qualificata", quale è quella che il curatore può promuovere nel progetto di stato passivo.

8. *I crediti di massa verificati e ammessi al passivo, e quelli "non contestati"*. — La necessità della verifica, per i crediti di massa in genere, e soprattutto per quelli "contestati", non liquidi e non esigibili, non implica necessariamente che il loro pagamento debba avvenire, assieme ai crediti concorsuali, in occasione dei riparti, parziali o finali, destinati a questi ultimi, giacché i crediti di massa, che superano lo scoglio della verifica, e vengono "ammessi" al concorso, non perdono la prerogativa principale della prededucazione, che è quella della soddisfazione anticipata rispetto ai creditori concorsuali, e fuori dal concorso. Per questa ragione, i crediti di massa, verificati e ammessi al passivo, devono essere equiparati, in tutto e per tutto, ai crediti di massa sottratti alla verifica, perché non contestati, liquidi ed esigibili.

9. *La graduazione dei crediti di massa*. — Ma un ulteriore ostacolo a che i creditori della massa possano ottenere un pagamento immediato e fuori dal concorso è dato, oltre che, per alcuni di essi, dalla necessità della verifica, dalla espressa introduzione dell'obbligo di graduazione e quindi

della parità di trattamento (intesa come obbligo, in caso di concorso dei creditori, di tener conto anche delle legittime cause di prelazione) anche all'interno di questa categoria. I creditori della massa hanno dunque, in base all'art. 2741 c.c., eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (lo stabilire chi è in questo caso il debitore ci porterebbe a riesaminare antiche questioni, che possono però, per quello che qui interessa, essere lasciate da parte), salvo le cause legittime di prelazione. Su questo delicato argomento occorre procedere con grande cautela, perché il principio della parità di trattamento, all'interno delle procedure concorsuali, ha alimentato un dibattito con riflessi pratici molto importanti, ma anche spesso carico di apriorismi e di fraintendimenti (17).

La introduzione della regola all'interno della prededuzione, voluta anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza anteriori (18), è condensata in alcune regole contenute dell'art. 111-bis l. fall. che possono così sintetizzarsi:

(17) Come ad es. quando si è sostenuto che "è pacifico che la prelazione costituisce una eccezione alla *par condicio creditorum*": così G. ALESSI, *op. cit.*, 28; nello stesso senso F. DEL VECCHIO, (nt. 2), 169.

(18) Mi pare però che vi fosse una forte incertezza sul tema della graduazione. A. BONSIGNORI, *Liquidazione dell'attivo*, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, a c. di F. Bricola, F. Galgano, G. Santini, Bologna-Roma, Zanichelli, 1976, *sub art.* 111, 235 ss., pur essendo un sostenitore della tesi che "l'ordine di graduazione degli artt. 2777, 2778 e 2780 può benissimo vigere anche nell'ambito delle obbligazioni di massa e delle spese in senso stretto", a proposito della graduazione di debiti di massa, e con riferimento alla tesi dell'Azzolina, il quale aveva sostenuto la priorità dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal curatore rispetto al pagamento delle spese, sosteneva che vi fossero ipotesi strettamente determinate dalla legge nelle quali è regolata la prevalenza delle une rispetto alle altre. Secondo Bonsignori, per le spese necessarie per l'acquisto di beni sopravvenuti, e per le ipotesi in cui la legge prevede l'adempimento immediato da parte del curatore "non può essere indicato alcun criterio preferenziale; al più, una "priorità di fatto". G. ALESSI, *I debiti di massa nelle procedure concorsuali*, Milano 1987, p. 56 sosteneva la vigenza della regola del *prior in tempore potior in iure*, ma poi per il caso di insufficienza postulava la necessità della graduazione (*op. cit.*, 76 ss.). Anche nel pensiero di FERRARA, *Il fallimento*, 3<sup>a</sup> ed. Milano, Giuffrè, 1974, 526 sul tema della prededuzione mi pare di cogliere una leggera contraddizione. L'A. infatti, sosteneva che (527, nt. 1) i creditori della massa "non sono tenuti ad avere fiducia negli organi fallimentari"; e che i crediti della massa fossero estranei alla verifica; p. 257, nt. 1: "quella procedura con le sue decadenze (che costituiscono veri trabocchetti) e con i brevi termini di impugnativa "non riguarda i crediti prededucibili; tuttavia l'A. non escludeva che tra i crediti della massa potesse aversi una graduazione. S. SATTÀ, *Diritto fallimentare*, Padova Cedam, 1974, 123, nt. 226 e 234, nt. 474 sosteneva che i crediti di massa non sono propriamente soggetti a verifica: Il creditore può peraltro insinuarsi e gli deve essere riconosciuto il diritto. F. DEL VECCHIO, (nt. 2), 169 affermava che fossero fuori dalla graduazione il recupero delle spese *ex art.* 91 l. fall., e il pagamento del prezzo nella vendita a termine o a rate *ex art.* 73 co. 1 l. fall.

L'attenzione della dottrina si era soprattutto concentrata sul "diritto di prelievo" del sussidio previsto dall'art. 47 l. fall. a favore del fallito: v. E. MARINUCCI, (nt. 2), 13-14 per la quale, per questo debito, non è concepibile una verifica né una graduazione.

In definitiva prima della riforma la tendenza prevalente era forse quella di distinguere tra spese e obbligazioni contratte o sorte dopo il fallimento. Si sosteneva inoltre la possibilità di esistenza di una superprededuzione (E. MARINUCCI, (nt. 2), 192 ss.), anche se non vi era concordia sui casi concreti che rientravano in essa.

— il pagamento dei crediti di massa “via via che maturano” (come un tempo soleva scriversi efficacemente a proposito di essi) può avvenire solo quando “l’attivo è presumibilmente sufficiente” alla loro soddisfazione integrale;

— qualora l’attivo disponibile non appaia prospetticamente sufficiente alla soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, il loro pagamento deve avvenire secondo piani di riparto che, come ho già osservato, non debbono necessariamente coincidere con i riparti dei creditori concorsuali, ma che comunque presuppongono che il curatore e il giudice delegato abbiano una visione completa ed esauriente della natura e dell’ammontare di tutti i crediti prededucibili;

— all’interno dei piani di riparto — che tendono naturalmente a collocarsi nella coda della procedura — i crediti prededucibili sono sottoposti a graduazione: “*se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge*”: così recita l’ultimo comma dell’art. 111-bis l. fall.

10. *La graduazione tra i crediti prededucibili e il piano di riparto finale.* — Il fatto che il pagamento dei crediti di massa “via via che maturano” può avvenire solo quando “l’attivo è presumibilmente sufficiente” alla loro soddisfazione integrale, significa, nella pratica, che il curatore del fallimento, di volta in volta, prima del pagamento, sarà chiamato ad esprimere un giudizio prospettico, con la assunzione di notevoli responsabilità, soprattutto tenendo conto della circostanza che i crediti della massa non possono essere mai adeguatamente previsti e quantificati (si pensi alla possibilità della nascita di creditori “involontari”).

Ciò lascia presagire che gli organi del fallimento, se non altro per non correre rischi, adotteranno canoni e criteri di prudenza, rinviando la soddisfazione dei crediti di massa al riparto finale, anche se i crediti di massa, come si è già osservato, producono interessi (art. 111 co. 3 l. fall.).

Questione collegata è se i pagamenti effettuati al di fuori del riparto, che risultino poi non rispettosi della parità di trattamento, possano essere revocati, e se il creditore che li abbia percepiti debba restituirne l’importo.

11. *I riparti parziali per i crediti prededucibili.* — Qualora l’attivo disponibile non appaia prevedibilmente sufficiente alla soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, il loro pagamento deve avvenire secondo piani di riparto che, come ho già osservato, non debbono necessariamente coincidere con i riparti dei creditori concorsuali, ma che comunque presuppongono che il curatore e il giudice delegato abbiano una visione

esauriente della natura e dell'intero ammontare dei crediti prededucibili. Ciò significa che, normalmente, il pagamento dei crediti prededucibili si collocherà nella parte finale della procedura fallimentare.

Per accelerare i tempi del pagamento dei crediti prededucibili potrebbero essere predisposti progetti di riparto parziali. La redazione di progetti di riparto parziali, per i creditori concorsuali, presuppone che il pagamento, in essi previsto, riguardi creditori la cui collocazione poziore rispetto agli altri è fuori discussione. Ciò vale anche per i crediti di massa, e ciò comporta che, per la esecuzione di riparti parziali per i creditori di massa, è indispensabile la loro graduazione, e la distinzione, all'interno della categoria, tra crediti prededucibili chirografari, e crediti prededucibili privilegiati, cosa che, come vedremo, non è agevole, né concettualmente immune da dubbi. A queste difficoltà va aggiunto che, mentre per i crediti concorsuali è possibile affermare, in linea di principio, che lo stato passivo fotografa abbastanza attendibilmente il coacervo dei debiti del fallimento, il che consente, anzi impone, la redazione di piani di riparto parziali, i crediti della massa maturano costantemente, e in parte imprevedibilmente, durante tutto l'arco della procedura. Le incertezze sull'ammontare globale dei debiti di massa sono enormemente superiori alle incertezze sull'ammontare dei crediti concorsuali: e ciò si riverbera sulla praticabilità di riparti parziali tra i creditori della prima categoria.

12. *I dubbi e i limiti della graduazione dei crediti prededucibili.* — I crediti prededucibili, come si è detto, sono sottoposti a graduazione: “*se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge*” (art. 111-bis l. fall.).

La legge fallimentare impone dunque la parità di trattamento anche per la soddisfazione dei crediti prededucibili. Abbandona la regola del *prior in tempore*, costringe a distinguere tra crediti di massa privilegiati e crediti di massa chirografari. Rinvia all'ordine stabilito dalla legge tra le cause di prelazione.

A questo proposito sorge immediatamente un problema pratico relativo all'accertamento del rango che spetta al credito di massa. Infatti, se il credito prededucibile è confluito nella verifica del passivo, la natura chirografaria o privilegiata di esso risulterà dal provvedimento giudiziale di ammissione: Ma se il credito prededucibile rientra tra i “non contestati” e, come tale è esonerato dall'accertamento del passivo, chi ne accerterà, al momento del riparto, la natura e il rango? Lo stesso dicasi, per i crediti prededucibili derivanti dal finanziamento delle imprese in crisi, per i quali l'art. 182-*quater* richiede il riconoscimento del tribunale in sede di ammissione o di omologazione: tale statuizione dovrà anche prendere posizione sulla natura chirografaria o privilegiata del credito prededucibile?

Ma, a parte tali questioni specifiche, per chi sostiene che la *par condicio* è una *regola del processo e non del mercato* (formula descrittiva, che non va però presa alla lettera), l'idea che il pagamento delle obbligazioni contratte per l'esercizio provvisorio dell'impresa, o dei corrispettivi dovuti dal fallimento per contratti stipulati dal curatore per esigenze della procedura — oltre che soggiacere alla verifica —, debbano attendere la redazione del riparto finale, è un dato legislativo duro da comprendere e giustificare (19).

È giusto ricordare che anche in epoca anteriore alla riforma serpeggiava, soprattutto in dottrina, e in relazione ad analoga disciplina dell'ordinamento tedesco (20), la esigenza di distinguere tra "spese" e "debiti" per obbligazioni contratte dal curatore nell'interesse della procedura, sostenendosi che il pagamento di queste ultime dovesse avvenire immediatamente e al di fuori del concorso (21). Sul piano pratico, una dignitosa via di uscita dalla imbarazzante situazione in cui viene a trovarsi il curatore che, *avendone le risorse*, non adempia, (naturalmente si potrebbe porre anche qui il problema collegato dei fallimenti che contraggono obbligazioni di massa, senza avere le disponibilità per il pagamento e senza avere le disponibilità per affrontare le conseguenze risarcitorie di alcune iniziative intraprese, come accade nel caso di azioni giudiziarie intraprese dal fallimento e approdate ad una condanna del fallimento al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata), e rinvii al riparto finale il pagamento dovuto a fornitori o a prestatori d'opera successivi al fallimento, in nome della parità di trattamento, sarebbe quella di imporre agli organi del fallimento quanto meno un *obbligo di informazione* a carattere preventivo nei confronti dei malcapitati contraenti destinati a divenire creditori della massa. Ma sarebbe poca e miserevole giustificazione, rispetto alle aspettative che *ex se* genera il fatto di avere come *partner* nientemeno che un tribunale della Repubblica italiana. D'altro canto, il contraente al quale si neghi il pagamento tempestivo, quando vi siano le

(19) Sembra sostenere la necessità, in alcuni casi, dell'adempimento immediato G.U. TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, Cedam, 2006, 218 ss.: l'adempimento tempestivo evita la risoluzione e il risarcimento; si pensi alla sospensione delle garanzie assicurative nel caso di mancato o non tempestivo adempimento del premio assicurativo contro i danni.

(20) Per la graduazione nel diritto tedesco e austriaco B. INZITARI, *Effetti del fallimento per i creditori*, in *Commentario Scialoja e Branca. Legge fallimentare*, a c. di F. Bricola, F. Galgano G. Santini, Bologna-Roma, Zanichelli, 1988, 55 ss.

(21) Scriveva U. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, vol. II, Torino, Utet, 1961, p. 889: l'ufficio esecutivo, assumendo obbligazioni verso terzi, sia pure in sostituzione del fallito, deve comportarsi non tanto secondo la correttezza (art. 1175 c.c.) e la diligenza (art. 1176) che sono imposte ad ogni comune contraente quanto con la specchiata probità e rettitudine che devono sempre presiedere alla attività di ogni pubblico ufficio. (...) i terzi hanno giustificato motivo di confidare che l'ufficio sia in grado di fornire le prestazioni promesse.

che la *par*  
descrittiva,  
elle obbliga-  
corrispettivi  
igenze della  
attendere la  
prendere e

ma serpeg-  
lina dell'or-  
"debiti" per  
a, sostenen-  
atamente e  
a di uscita  
atore che,  
orre anche  
gazioni di  
a avere le  
iniziative  
dal falli-  
mento dei  
o finale il  
i al falli-  
orre agli  
carattere  
divenire  
ione, ri-  
*partner*  
canto, il  
siano le

ato G.U.  
'ademp-  
garanzie  
curativo

llimento  
icola, F.

Torino,  
pure in  
c.c.) e  
cchiata  
io. (...)  
tazioni

disponibilità, informato o non informato, non mancherà di adottare contro il fallimento iniziative difensive di vario genere, e non mancherà di dare vita ad azioni di risoluzione e di danni (22), con buona pace di tutte le pie aspettative che si ripongono nel salvataggio dell'impresa attraverso l'esercizio provvisorio e contratti di varia natura, e con la fioritura di ulteriori crediti di massa di natura risarcitoria. Perciò il pagamento immediato di alcuni debiti della massa "via via che maturano", in molti casi non rappresenta una ipotesi di cattiva amministrazione, da cicala anziché da formica, ma deve essere inquadrato e visto come un tentativo (che potrebbe anche non dare esito) di valorizzazione dell'attivo nell'interesse anche dei creditori prededucibili. L'esercizio provvisorio, la continuazione di alcuni contratti e la stipula di contratti nuovi — a differenza di altre spese e costi generati dal fallimento — danno vita a debiti di massa che dovrebbero soggiacere alla regola del mercato, piuttosto che a quella della *par condicio creditorum*, se non altro perché essi tendono alla valorizzazione del patrimonio dell'imprenditore.

Proprio per questa ragione alcune norme della legge fallimentare, come si è visto, in tema di crediti prededucibili, sembrano presupporre testualmente l'adempimento *immediato* da parte del curatore, e la disponibilità o meno di risorse attuali da parte del fallimento in molti casi è stato ritenuto l'unico criterio al quale gli organi del fallimento debbano fare riferimento per adottare le loro scelte.

13. *I crediti per rimborso di finanziamenti si presentano come crediti chirografari.* — La graduazione presuppone che si distingua tra crediti di massa chirografari e crediti di massa privilegiati.

Ciò impone di chiedersi se possano dopo il fallimento crearsi prelazioni volontarie, come l'ipoteca e il pegno (23), se le prelazioni che assistono crediti concorsuali, divenuti prededucibili, sopravvivano al fallimento (24), e se i finanziamenti delle imprese in crisi possano essere accompagnati da garanzie che nella graduazione successiva li rendano anche privilegiati.

I crediti dei finanziatori della impresa in crisi devono infatti ritenersi generalmente di natura chirografaria.

14. *L'ipotesi della prededuzione nel concordato e negli accordi di ristrutturazione.* — Resta infine da chiedersi se la nuova norma della legge

(22) Ciò, a meno che non si ritenga che il meccanismo legale per l'adempimento delle obbligazioni prededucibili non impedisca la configurazione di un vero e proprio inadempimento da parte del fallimento v. L. LANFRANCHI, *I debiti dell'amministrazione controllata ed il diritto «alternativo» della giurisprudenza*, in questa *Rivista*, 1985, II, 633.

(23) Prima della riforma, in senso negativo, v. E. MARINUCCI, (nt. 2), 188.

(24) In senso negativo E. MARINUCCI, (nt. 2), 189.

fallimentare non intenda introdurre la prededuzione, non solo nel fallimento eventuale e successivo, dando così un forte contributo alla dottrina della "consecuzione", ma anche all'interno della procedura di concordato, o all'interno dell'accordo di ristrutturazione; e che significato abbia la prededuzione nelle procedure concorsuali minori<sup>(25)</sup>. Prima della riforma<sup>(26)</sup> una parte della dottrina aveva sostenuto che "non sussiste alcun ostacolo teorico a configurare l'esistenza dei debiti di massa anche nel concordato preventivo". Sarebbero tali, essenzialmente, le spese di procedura, i debiti contratti per la continuazione della attività di impresa<sup>(27)</sup> la cui soddisfazione prioritaria rispetto ai creditori anteriori al concordato sarebbe sancita nell'art. 163 n. 4 l. fall. per le spese, e nell'art. 168 l. fall. per i debiti derivanti dalla amministrazione e dalla continuazione dell'esercizio della impresa<sup>(28)</sup>. La prededuzione nel concordato, per i debiti di amministrazione e di gestione, consentirebbe ai creditori, che hanno diritto di essere pagati man mano che scadono i loro crediti, di promuovere "esecuzione forzata" contro il fallimento.

Oggi, l'art. 167 co. 2 l. fall. continua a prevedere che durante il concordato l'imprenditore possa ottenere mutui e concedere garanzie ipotecarie e pignoratizie; l'art. 168 co. 3 prevede che i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione scritta del giudice delegato; l'art. 168 co. 1 stabilisce che i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono sotto pena di nullità iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

È molto probabile, e in ciò concordo con Bonfatti e Stanghellini, che l'art. 182-*quater* intenda favorire il rimborso dei finanziamenti anche nel corso della esecuzione del concordato, o nel corso della esecuzione dell'accordo di ristrutturazione. Ma in queste procedure la prededuzione assume però un significato particolare, e comunque diverso da quello che il termine ha nel fallimento, nel senso che essa indica la attitudine dei crediti prededucibili ad essere soddisfatti prima e fuori dai riparti stabiliti dal commissario giudiziale o dal liquidatore; e la attitudine dei crediti prededucibili ad essere tutelati con azioni giudiziarie ordinarie di cognizione di esecuzione e cautelari. Anche nell'ambito delle procedure minori, però, è obbligatorio applicare il principio di parità di trattamento e la graduazione

<sup>(25)</sup> Nel senso che la prededucibilità sancita dalla nuova norma valga anche nel concordato preventivo v. S. BONFATTI, (nt. 1), 25 e 26; L. STANGHELLINI, (nt. 1), 1351.

<sup>(26)</sup> V. G. ALESSI, (nt. 2), 42 e 184 ss.

<sup>(27)</sup> V. G. ALESSI, (nt. 2), 187.

<sup>(28)</sup> V. pure sul tema M. CASELLA, *I debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa in amministrazione controllata e in concordato preventivo*, in *Fallimento*, 1982, 365.

tra i debiti di massa. È prevedibile però che la mancanza di un procedimento di verifica, e la mancanza di una vera e propria fase di ripartizione dell'attivo, contribuiranno a complicare, di non poco, la applicazione della disciplina della prededuzione al concordato preventivo, e, ancora di più, agli accordi di ristrutturazione.

AMEDEO BASSI